



Presidente

Omissis

(Fasc. n. 3475/2025 - USRECP 49/2025)

Oggetto

Quesito ...*Omissis*...

In relazione al quesito indicato in oggetto, acquisito al prot. ANAC n. 8316 del 02/09/2025, nel quale è stato richiesto: *"Questo Organo di Autogoverno, come disposto dall'articolo 51 comma 2 quinquies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, "In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, Omissis al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", sta sottoscrivendo il primo contratto di appalto di servizi con Omissis S.p.A. Si prega pertanto codesta Autorità, di far sapere quale sia la scheda ANAC corretta da utilizzare per il rilascio del CIG in relazione all'affidamento dei servizi informatici. In modo particolare, si chiede di sapere quale procedura viene utilizzata dalle altre Amministrazioni indicate all'art. 51 del sopracitato DL 124/2019, nello specifico se l'affidamento diretto rientra tra i contratti esclusi o estranei soggetti a sola tracciabilità",* si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 5 novembre 2025 ha deliberato le seguenti considerazioni.

Al fine di poter corrispondere adeguata risposta al quesito in oggetto, è opportuno inquadrare in via preliminare sia il rapporto intercorrente tra *Omissis* con il *Omissis*, sia analizzare la natura giuridica di *Omissis* S.p.A.

Risulta, infatti che, in base alla riforma apportata dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario", l'intero apparato giudiziario tributario dipenda dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La riforma ha rafforzato la collocazione organica della giustizia tributaria nella sfera gestionale del MEF, al quale tra l'altro si affida la nomina dei nuovi



magistrati tributari, la gestione del loro status giuridico ed economico, nonché l'organizzazione delle segreterie loro ausiliarie.

Per quel che concerne la società *Omissis* S.p.A., ai sensi dell'art. 4 del proprio statuto sociale, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di ampliarne gli ambiti di intervento, nonché l'incorporazione di SOSE, emerge che essa ha per oggetto sociale, prevalente per oltre l'80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF e alle Agenzie fiscali. Dal 2015, *Omissis* è stata inserita nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, pubblicato annualmente dall'Istat.

L'oggetto sociale prevede altresì che la *Omissis* S.p.A., possa svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di altre pubbliche amministrazioni centrali, per le società pubbliche nonché di Regioni, Enti Locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, di Istituzioni internazionali e sovranazionali e di Amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

La natura di *Omissis* S.p.A. è pertanto quella di società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze (così come riconosciuta dalla giurisprudenza tra cui Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5970 del 18 ottobre 2018), connotata da rilevanti elementi pubblicistici, tali da farne una "quasi amministrazione", in termini di indici di partecipazione e controllo, ma non qualificabile, a priori, come soggetto in-house di un altro dicastero o dell'intera amministrazione pubblica centrale, salvo che ciò non sia consentito da un'apposita disposizione di rango legislativo. Anche l'orientamento manifestato dall'ANAC nel tempo (ad esempio già con la delibera n. 1192 del 16 novembre 2016), va nella direzione di escludere la possibilità di affidamento diretto a *Omissis* S.p.A. di servizi informatici da parte di un'amministrazione statale diversa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal quale soltanto verrebbe esercitato il controllo analogo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Sez. V, sent. 8 maggio 2014, in causa C-15/13), che ha affermato la necessità di applicazione rigorosa e restrittiva del modello in house, il cui fondamento – idoneo a legittimare la deroga all'evidenza pubblica – va rinvenuto nell'espressione di un'unica volontà dei contraenti, facenti capo a un medesimo centro di interessi, l'Autorità ha infatti escluso che *Omissis* S.p.A. possa configurarsi come ente strumentale di tutto l'apparato statale, profilandosi il rapporto di controllo solo con il MEF, con la sola eccezione



dell'espressa previsione di rango legislativo o della costituzione, in concreto, delle condizioni legittimanti il modulo dell'in-house (nelle declinazioni dell'in-house verticale, orizzontale, congiunto o inverso).

Nel caso in analisi, quindi, dalla ricostruzione sopra operata, stante la natura dell'amministrazione interessata (*Omissis*) strutturata all'interno della più ampia organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), considerata *la* tipologia di rapporto come rappresentato dal *Omissis*, lo stesso si può considerare quale forma di in-housing con il MEF, anche tenuto conto dell'espressa previsione di rango legislativo sopra citata, con la conseguenza che, stante l'oggetto delle prestazioni affidate e la natura appunto della relazione insorta, si ritiene che per gli affidamenti indirizzati a *Omissis* S.p.A. la scheda tecnica di riferimento sia la A3_6, scheda di riferimento per tutti gli affidamenti *in house providing*.

In merito all'obbligo di acquisizione del CIG per gli affidamenti in house, l'Autorità, nella FAQ sulla digitalizzazione n. D7 ha precisato come il CIG sia un codice alfanumerico che consente: - l'identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza; - la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso; - l'adempimento degli obblighi contributivi. Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l'acquisizione del CIG.

In ogni caso, la società in house per i propri affidamenti è tenuta all'applicazione del Codice e della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente